



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

Vetri della mobilia

8104

Art. 1 Rischi e danni assicurati

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio (cfr. art. 21, cpv. 3 delle CGA), risultano assicurati i danni da rottura alle seguenti vetrate e a materiali simili al vetro (se vengono utilizzati al posto del vetro) che si trovano nei locali commerciali del luogo assicurato:

- Vetrate di arredamenti d'esercizio (art. 2 delle CGA) che si trovano nei locali commerciali;
- Spese per vetrate provvisorie;
- Pittura, scritte, rivestimenti in pellicola e laccati su vetrate assicurate; i danni derivanti sono coperti soltanto se il danno è collegato a una concomitante rottura del vetro;
- Merci rese inutilizzabili da schegge di vetro;
- Piani cottura in ceramica;
- Piani di tavoli in pietra naturale e artificiale.

L'elenco è esaustivo.

Art. 2 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni che derivano dallo spostamento, da altri lavori ai vetri o alle relative incorniciature;
- Danni che emergono prima o durante l'avvitamento, l'inserimento o il posizionamento dei vetri;
- Danni derivanti da graffi, schegge e schizzi di saldatura alle superfici, dal lucido o dalla pittura di vetri;
- Danneggiamenti o caduta del rivestimento;
- Danni causati a seguito di colori scuri o applicati pesantemente sui vetri;
- Danni dovuti all'uso di apparecchi riscaldanti o di calore;
- Danni a specchietti a mano, vetri ottici, stoviglie, vetri cavi e punti luce casa, nonché lampadine;
- Conseguenze dei danni da usura;
- Danni ad attrezzature elettriche e meccaniche (motore, cavo, ecc.) causati dalle schegge di vetro;
- Danni a tubi illuminanti e neon;
- Danni causati da terremoto e simili, che devono essere o sono coperti da un'assicurazione degli edifici privata o pubblica o da altra assicurazione privata;
- Danni da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi.

Art. 3 Calcolo dell'indennità

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 4, 8, 19, 20 e 21 delle CGA).

Art. 4 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8104_03_I